

**COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO DELL'ADAMELLO**

**- BRENO (BS) -**

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL  
TERRITORIO AD AZIENDA AGRICOLA AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS. 228/2001

---°O°---

L'anno duemilaventuno, il giorno     del mese di     (     ) in Breno, nella sede  
della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Piazza Tassara 3,

T R A

la Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello (d'ora innanzi denominato  
Ente) con sede in Breno (BS), Piazza Tassara, 3 (codice fiscale n° 01766100984),  
rappresentata dal Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dott.  
Guido Pietro Calvi, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente rappresentato,  
giusta Determinazione n°     in data

E

l'azienda agricola Passeri Denis, con sede a Monno in Via Valtellina n° 39 CF  
PSSDNS83S11D391Y, affittuario del fondo rurale in località Malga Caldea in comune di  
Temù (BS) individuato al Catasto Terreni al comune censuario di Temù (BS) al foglio n°  
37, particella n° 2-6

PREMESSO CHE:

1. La Comunità Montana di Valle Camonica, nelle proprie funzioni di ente gestore del  
Parco dell'Adamello, ha realizzato e gestisce un'area attrezzata aperta al pubblico in  
località Malga Caldea ubicata sulle particelle n° 2-6 di cui al Foglio n° 37 NCT,  
consistente in una superficie a prato, attrezzata con tavoli panca e barbecue e  
delimitata da una staccionata in legno;
2. Per la manutenzione dell'area sopra citata, ubicata in luogo marginale e distante dal  
centro abitato di Temù, la Comunità Montana di Valle Camonica intende avvalersi

della collaborazione dell'azienda agricola che già montica la malga comunale limitrofa e che può svolgere il servizio di manutenzione con l'impiego dei mezzi agricoli e della manodopera già in possesso dell'azienda stessa;

3. I lavori di manutenzione sono descritti e quantificati nella scheda tecnica redatta in data giugno 2021 dal geom. G.P. Bolis dell'Ente e allegata al presente contratto e gli stessi consistono nel taglio periodico dell'erba e in piccoli interventi di manutenzione sui manufatti esistenti, che per loro natura vengono stabiliti annualmente in relazione alle necessità;
4. L'azienda agricola Passeri Denis è titolare del contratto di affitto di fondo rustico in data 04/05/2018, relativamente a malga Caldea

SI CONVIENE E SI STIPULA

#### **Art. 1 – Oggetto e contenuto della convenzione**

La finalità del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione territoriale dell'area attrezzata realizzata dalla Comunità Montana/Parco dell'Adamello ubicata in località malga Caldea, comune di Temù, in area del comune di Temù in gestione alla Comunità Montana di Valle Camonica, per il triennio 2021-2023 e come descritti nella scheda tecnica in data giugno 2021 a firma del geom. G.P. Bolis – consistenti nello sfalcio dell'erba e nell'esecuzione opzionale per l'amministrazione di operazioni di manutenzione dei manufatti per un totale annuale di € 1.600,00 oltre IVA 22%.

Con la firma del presente atto l'Affidatario accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di aver preso completa visione dei lavori da eseguirsi nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo di contratto.

#### **Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dal giorno della sua stipula sino al 31/10/2023 (tre annualità); l'impegno finanziario massimo dell'Ente a valere sulla presente convenzione

non potrà in ogni caso essere superiore ad € 5.856,00 (€ 1.600,00 per anno di validità oltre IVA).

### **Art. 3 – Tempi di esecuzione dei lavori e modalità di pagamento**

I lavori dovranno essere eseguiti durante la stagione estiva ed il taglio dell'erba dovrà essere effettuato secondo una tempistica funzionale al mantenimento dell'area in condizioni ordinate, in anticipo rispetto al calendario di utilizzazione zootecnica. Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla conclusione dei lavori previsti per ogni singola annualità, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.

In caso di interruzione dei lavori per forza maggiore o altre cause, si provvederà alla liquidazione dell'importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori. È fatta salva la facoltà dell'Ente di rescindere unilateralmente il presente accordo, con eventuale rivalsa sulla somma già erogata, in caso di inadempienze gravi che compromettano l'immagine dell'Ente, l'esito dell'iniziativa o che possano ledere all'immagine dell'area protetta così come in caso di cambio dell'affittuario della malga.

### **Art. 4 – Condizioni**

L'Affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

È fatto divieto di cessione del presente atto. Il subappalto è vietato per la realizzazione dei lavori. È consentito l'eventuale noleggio di mezzi. L'Affidatario dovrà eseguire i lavori nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal responsabile tecnico, della vigente normativa agro-forestale e di sicurezza dei cantieri. Durante il periodo di validità della convenzione, non potranno essere eseguiti lavori che possano comportare il cambio di destinazione delle superfici se non per quanto concordato.

L'Affidatario, con la firma del presente atto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.

Lo stesso Affidatario, si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, che collaborassero alla esecuzione dei lavori. Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'azienda agricola Passeri Denis che si assume altresì ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a terzi che dovessero essere causati come conseguenza dei lavori.

**Art. 5 – Coordinamento tecnico degli interventi.**

L'azienda agricola Passeri Denis si impegna alla realizzazione di detti lavori secondo le disposizioni di cui al presente contratto e secondo indicazioni che saranno impartite dal responsabile tecnico geom. G.P. Bolis. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dal Responsabile Tecnico.

**Art. 6. – Assolvimento obblighi art. 3 L. 136/2010**

L'Azienda Agricola affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente verifica in occasione di ogni pagamento l'azienda affidataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 7 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e dell'**art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR)** i dati personali forniti saranno raccolti presso la Comunità Montana, Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale, per le finalità di cui al presente atto.

L'affidataria gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I trattamenti saranno effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e manuali.

Le informazioni richieste potranno essere comunicate al Committente direttamente interessato; oppure ai soggetti titolari per Legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Committente titolare del trattamento.

**Art. 7 – Clausola compromissoria.**

La Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello non darà corso in tutto o in parte o procederà alla revoca della presente convenzione se il contraente non ottempererà alle disposizioni in essa contenute. Eventuali divergenze che sorgessero con il contraente circa l'interpretazione della presente convenzione e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo – con funzione di Presidente – scelto di comune accordo tra le parti. In pendenza del giudizio arbitrale le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

**Art. 8 – Foro competente.**

Competente a conoscere delle eventuali controversie giudiziali è il Foro di Brescia.

Letto, confermato o sottoscritto.

PER LA COMUNITA' MONTANA

PER L'AZIENDA PASSERI DENIS

(Dott. Guido Calvi)

IL PROPRIETARIO

(Sig. Passeri Denis)